

**ACCORDO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) giorno 18 del mese di
DICEMBRE nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 in
Perugia, via Guerra 21,

TRA

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse
dell'Azienda USL Umbria n. 1, cod. fisc. e Partita Iva 03301860544, che
rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

E

Il Dott.ssa Marinella Floridi Cod. Fisc. FLRMNL49H65D786Q nato a
Umbertide il 25.06.1949 residente in Umbertide (PG) - Località Cà
dell'Odola in qualità di Legale Rappresentante del Laboratorio Biochimico
Tiferno S.r.l. con sede in Città di Castello (PG) - Via Morandi n. 23 domicilio
fiscale in Città di Castello - Via Morandi n. 23 - Partita IVA 03448060545
di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

PREMESSO

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede
all'art.8 BIS punto 1 che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi
di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende
unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti

accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies.

Che la Regione Umbria, ha pubblicato l'ultimo elenco dei presidi privati accreditati per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali sul sito della regione Umbria www.regione.umbria.it/salute/accreditamento-istituzionale;

CHE la Regione Umbria con DGR n. 1252 del 30.10.2017 avente ad oggetto "Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del bilancio di previsione anno 2018", ha individuato e richiamato per l'anno 2018 i primi indirizzi e vincoli per la predisposizione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi;

Che l' Azienda USL Umbria n. 1, con Delibera del Direttore Generale n. 959 del 19 luglio 2018, ha definito i budget anno 2018 da riconoscere alle strutture private accreditate, per prestazioni di specialistica ambulatoriale e stabilito i criteri e i presupposti in base ai quali predisporre gli accordi contrattuali;

Che il Laboratorio Biochimico "Tiferno S.r.l." risulta tra le strutture private accreditate con le quali stipulare accordi contrattuali per l'anno 2018 ai sensi e per gli effetti della citata Delibera dell'Azienda USL Umbria n. 1 n. 959/2018;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 - OGGETTO

L' Azienda USL Umbria n. 1 con il presente atto, si avvale del Presidio per l'erogazione ai residenti nel proprio territorio di riferimento delle prestazioni di ANALISI DI LABORATORIO CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornato dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse dai LEA. Non è prevista l'erogazione delle prestazioni con anticipazione da parte dell' Azienda USL Umbria n. 1, ad assistiti residenti in altre aziende della Regione anche se in temporaneo soggiorno ed in possesso di carta sanitaria dell' Azienda USL Umbria n. 1, come da previsioni contenute nella DGRU n. 857/2000 secondo cui " è superata la prassi di fatturazione ed anticipazione della USL per conto delle altre Aziende sanitarie locali".

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto che, il Presidio "Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l." risulta accreditato con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 1929 del 28 febbraio 2018. Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda Usl Umbria n. 1 procederà alla interruzione della convenzione.

Comunque il Presidio si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accreditamento.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile dell'attività, al quale compete la responsabilità per l'effettuazione di Esami di Laboratorio è la Dott.ssa Nicoletta Melelli laureata in Scienze Biologiche specializzata in Microbiologia.

ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dal Presidio privato medesimo mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda USL Umbria n. 1, i volumi finanziari massimi (global budget) per le prestazioni di DIAGNOSTICA DI LABORATORIO CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE a favore dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 per l'anno 2018 considerati i ticket riscossi dal Presidio negli anni precedenti, si stimano essere complessivamente pari ad €. **10.000,00.**

Il **budget 2018** definito in applicazione della normativa sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in





L. 7 agosto 2012 n.135 e all'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574 ammonta a complessivi **€ 10.000,00** e rappresenta il tetto di spesa ed il costo che sarà sostenuto dall'Azienda USL Umbria n. 1 per l'acquisto delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Il tetto di spesa, di cui sopra, sarà così ripartito:

- Prestazioni ambulatoriali : € 5.000,00
- Prestazioni domiciliari : € 5.000,00

Al presidio oltre al costo delle prestazioni, detratti i ticket se dovuti, verrà riconosciuto, nell'ambito delle risorse a ciò dedicate (€ 5.000,00), un compenso forfettario di **€ 3,00** a titolo di spese di trasporto per l'accesso domiciliare del paziente.

Il budget 2018 deve essere utilizzato dal Presidio normalmente in tranches mensili omogenee con possibilità, peraltro, di superamento del rateo mensile, in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2018 nei 9/12 del budget complessivo. Conseguentemente, qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei mesi successivi. Inoltre, per l'anno 2018 l'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva la facoltà di rideterminare d'intesa con il contraente, i volumi di attività per le singole prestazioni all'interno del budget complessivo, in relazione all'andamento della domanda, nonché di

modificare le prestazioni erogabili anche in relazione alla eventuale emanazione di nuova normativa regionale o nazionale in materia.

Nel caso in cui il Budget riconosciuto a favore di prestazioni domiciliari non venga utilizzato per l'intero importo, lo stesso potrà essere destinato a favore delle prestazioni in regime ambulatoriale, sino al raggiungimento del volume finanziario massimo riconosciuto al Presidio per l'anno 2018 e pari a complessivi € 10.000,00

ART.5 – TARIFFE

Con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

L'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "Norme finali e transitorie" prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale.

In attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che per le prestazioni erogate ai residenti continuano ad essere compensate secondo le previsioni del tariffario di cui alla delibera DGR n. 911 del 5 agosto 2011



come aggiornata dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., su cui verrà effettuato un abbattimento del 20% per la Diagnostica di Laboratorio di cui alla L. Finanziaria 2007.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni ambulatoriali è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" Operando il Presidio per il S.S.N. con rapporto a prestazione, le modalità di accesso avverranno secondo le indicazioni fornite dall' Azienda USL Umbria n. 1 fatto salvo il diritto e alla libera scelta dell'assistito.

Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni domiciliari, le stesse saranno effettuate nei confronti di pazienti in assistenza integrata o programmata, dietro autorizzazione del Distretto Territoriale competente.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 744 del 27.06.2016 "Piano Aziendale per il contenimento delle liste d'Attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale" ed alla D.G.R. Umbria n.498 del 09.05.2016 *"Aggiornamento ed integrazione del Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (DGR 1009 del 04.08.2014). Obiettivi per il biennio 2016-2018"*, superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

Il Presidio contraente si impegna comunque ad effettuare a richiesta dell'Azienda USL Umbria n. 1, le modalità di prenotazione delle prestazioni



tramite sistema gestito dal Centro Unificato Aziendale sulla base di una programmazione delle singole prestazioni concordata con l'Azienda USL Umbria n. 1 stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente. Il Presidio contraente si impegna inoltre a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. In ogni caso, qualora il Presidio non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale, è tenuto a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e, comunque, ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici economici.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando al Distretto di competenza eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l' Azienda USL Umbria n. 1 si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 – PERSONALE

Il personale medico e non medico, che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto.



Il Responsabile per la Diagnostica di Laboratorio è la Dott.ssa Nicoletta Melelli.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Presidio di comunicare all' Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Presidio ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662 dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Il Presidio si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai



soggetti comunque operanti nel Presidio dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. In ogni caso, nel Presidio sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dal Presidio ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili saranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ

La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate e consegnato in busta chiusa all'U.O. Rapporti con Strutture Convenzionate: Aspetti contrattuali e



controllo tecnico”; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del termine sopra indicato.

La contabilità è costituita dai seguenti documenti :

- 1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:
 - Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
 - Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
 - Totale importo ricetta, importo ticket e mini ticket (se dovuti);
 - Importo totale delle prestazioni suddivise tra ambulatoriali e domiciliari, con relativi ticket e miniticket (se dovuti)
- 2) Impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di tutti i dati dell'utente lavorata secondo le Disposizioni Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

Nel caso degli “accessi domiciliari”, la ricetta dovrà riportare anche l'annotazione “Prelievo domiciliare” e, sul retro, il Timbro di autorizzazione del Distretto Territoriale/Centro di Salute competente.
- 3) Dichiarazione riportante il numero degli accessi domiciliari effettuati ed autorizzati recante timbro e firma sia del Presidio erogante che del Distretto / Centro di Salute di riferimento che ha autorizzato le prestazioni.

Inoltre, il contraente si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del Flusso “C”), la

specifiche delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".

L' Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale, fornisce gratuitamente al Presidio il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente il Presidio possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. Il Presidio si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

Il Presidio si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria ed inviare copia della ricevuta a questa Azienda tramite posta certificata. La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec al Presidio, il quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 17.

ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Presidio riconosce all' Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi

momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, ed in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell' Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART.11- ASSICURAZIONE

Il Presidio si impegna a sollevare l' Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime e di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Presidio si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24.

ART.12 - CARTA DEI SERVIZI

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013



“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30. Il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE

Il Presidio si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all' Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

il Presidio si obbliga altresì a portare a conoscenza dell'utente i dati che dovranno essere comunicati all' Azienda USL Umbria n. 1 e ad acquisirne espressa autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 15 - SUPPORTI INFORMATICI

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall'Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall' Azienda stessa.

ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

ART. 17 - INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda USL Umbria n. 1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a) -o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile)

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.

d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9 pregiudichi a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato al Presidio interessato.

In ogni caso comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall' Azienda USL Umbria n. 1 - dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.

ART. 18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio; il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 19 – CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda UsI Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalisti>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE.

La decorrenza del presente accordo contrattuale è dal 01.07.2018 e la scadenza al 31.12.2018. A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

ART. 21 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART.22 - REGISTRAZIONE E SPESE



Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 22 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia

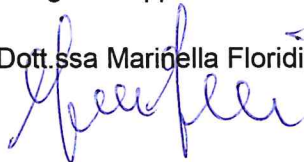
Per i presidi che non aderiscono alle attività di prelievo domiciliare programmate, non si applicano le disposizioni a tale attività connesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Dott.ssa Marinella Floridi)



Per l'Azienda Umbria n. 1

Il Direttore Generale

(Dott. Andrea Casciari)



Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8- 9-11-17- 19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l -

Il Legale Rappresentante

(Dott.ssa Marinella Floridi)



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Diagnostica di Laboratorio" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l., di seguito altresì denominato "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre al Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il *"Responsabile"* si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il *"Responsabile"* non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il *"Responsabile"* si impegna a non ricorrere a un altro responsabile *"Sub-responsabile"* senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il *"Responsabile"* del trattamento si impegna ad informare il *"Titolare"* del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al *"Titolare"* del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il *"Responsabile"* ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del *"Titolare"* del trattamento, il *"Sub-responsabile"* del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il *"Sub-responsabile"* del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il *"Responsabile"* conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il *"Responsabile"* si impegna ad assistere il *"Titolare"* del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del *"Titolare"* del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il *"Responsabile"*, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il *"Titolare"* nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

- 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 18/12/18

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per il

Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l.



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 ed il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale- Diagnostica di Laboratorio Chimico Cliniche e Microbiologiche -

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

IL Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l., struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n.1929 del 4 febbraio 2018 per l'attività di un laboratorio generale di base con settore specializzato in microbiologia e sieroinmunologia.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 ed il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. It appears to be a stylized signature, possibly of a representative of the Umbria Region or the laboratory.

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,



attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo:



<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>) ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente

Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e il Laboratorio Biochimico

Tiferno S.r.l. viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, li 18/12/18

Per l'Azienda UsL Umbria 1 –

il Direttore Generale

(Dott. Andrea Casciari)

Per il Laboratorio Biochimico Tiferno S.r.l. -

Il Legale rappresentate

(Dott.ssa Marinella Floridi)